

Lo Statuto

Il giorno 18 (diciotto) Dicembre dell'anno 2014 sei Volontari Senior si sono riuniti a Roma, in Via Montuori 5, per la costituzione della associazione di volontariato *Seniores Italia Lazio*, i cui scopo e disciplina sono indicati negli articoli dello Statuto, riportati nel testo che segue.

Art. 1 **Costituzione**

1.1. È costituita l'Associazione di volontariato denominata "Seniores Italia Lazio", organizzazione non lucrativa di utilità sociale (ONLUS). Tale Associazione è costituita in linea con le Leggi Nazionali e Regionali vigenti relativamente al Terzo Settore e persegue il fine esclusivo della Solidarietà Sociale, Umana, Civile, Ambientale e Culturale. L'Associazione prevede espressamente l'uso, nella denominazione e in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico, della locuzione "organizzazione non lucrativa di utilità sociale" o dell'acronimo ONLUS.

1.2. L'Associazione ha sede legale in Roma e, con delibera del Consiglio Direttivo, può modificare la sede e istituire sedi territoriali e/o operative regolate da apposito regolamento debitamente approvato dal Consiglio stesso.

1.3. L'Associazione ha durata illimitata, fatto salvo il caso di scioglimento secondo quanto disposto dal presente Statuto.

Art. 2 **Principi**

2.1. L'Associazione è apolitica ed apartitica e si atterrà esclusivamente ad una struttura democratica, all'elettività delle cariche, alla gratuità delle cariche associative, alla gratuità delle prestazioni fornite dai soci e dagli aderenti (salvo rimborso delle spese sostenute in nome e per conto dell'Associazione), i quali svolgono la propria attività in modo personale e spontaneo.

2.2. Ai sensi della suddetta democraticità della struttura tutti gli organi sociali vengono eletti. L'Assemblea ordinaria dei soci nomina il Consiglio Direttivo, che a sua volta nomina il Presidente, il Segretario e il Tesoriere.

Art. 3 **Finalità**

L'Associazione ha lo scopo di:

3.1. Sviluppare le seguenti finalità:

3.1.1. contribuire allo sviluppo delle organizzazioni del non-profit o terzo settore nel Lazio, in Italia e all'Estero, in particolare delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale (Onlus), tramite attività di formazione del personale, e di assistenza nel campo tecnico, organizzativo e amministrativo, alle cooperative sociali, alle organizzazioni di volontariato, alle associazioni di solidarietà sociale, alle organizzazioni non governative di solidarietà internazionale, alle organizzazioni dedite ad iniziative di nuova imprenditorialità, ai relativi consorzi e agli enti pubblici o privati che operano o intendono operare a sostegno di tali realtà; svolgere attività di formazione e aggiornamento per gli insegnanti, e gli studenti, i disoccupati, ecc.;

3.1.2. ideare, promuovere, favorire, organizzare e gestire iniziative di integrazione degli immigrati, incoraggiare l'interscambio di esperienze e di conoscenza delle diverse culture valorizzando le reciproche differenze nello spirito di amicizia e di collaborazione;

3.1.3. contribuire alla cooperazione internazionale allo sviluppo, anche attraverso la partecipazione a bandi di gara comunali, provinciali, regionali, nazionali o internazionali.

3.1.4. contribuire, utilizzandone lo spirito solidaristico, alla valorizzazione di un patrimonio etico e professionale di esperti provenienti dal privato, dal mondo imprenditoriale e dalla pubblica amministrazione.

3.2. Partecipare alle iniziative di Seniores Italia in altre Regioni o a livello internazionale

quali, a solo titolo esemplificativo:

3.2.1. contribuire alla cooperazione internazionale, gestita in sussidiarietà sia in centro che in periferia, con i Paesi in via di sviluppo tramite attività di formazione dei responsabili locali con azioni di consulenza, ricerca e relativa assistenza tecnica in campo agricolo, industriale, artigianale, bancario, energetico, infrastrutturale, socio-sanitario, urbanistico, scolastico ed educativo. Tutte le attività potranno essere rivolte a imprese, ad enti e pubblici istituzioni di tali Paesi con estensione alle agenzie internazionali, oppure a soggetti impegnati a compiere profonde ristrutturazioni del proprio sistema produttivo, finanziario e amministrativo;

3.2.2. contribuire al rafforzamento della presenza e dell'immagine internazionale dell'Italia e dell'Unione Europea, ponendo a questo scopo le proprie risorse umane etiche e professionali a disposizione delle iniziative di cooperazione internazionale allo sviluppo.

3.2.3. supportare ed integrare le attività di mantenimento dei rapporti con le Istituzioni Internazionali, Nazionali, Governative, Regionali e Locali

3.3. L'Associazione non ha scopo di lucro e persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale operando in una logica di volontariato.

3.3.1. L'Associazione ha espressamente l'obbligo di impiegare i proventi o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle a esse direttamente connesse.

3.3.2. L'Associazione potrà, esclusivamente per scopo di autofinanziamento e senza fine di lucro, esercitare le attività marginali previste per le organizzazioni di volontariato, nonché compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni contrattuali di natura mobiliare e immobiliare e fideiussorie necessarie o utili alla realizzazione degli scopi sociali e con riferimento all'oggetto sociale, nei limiti consentiti dalla legislazione vigente.

3.3.3. L'Associazione si avvale di ogni strumento utile al raggiungimento degli scopi sociali ed in particolare sia della collaborazione con Enti, Società, Associazione, ecc. pubblici e privati, locali, nazionali ed internazionali attraverso la stipula di apposite convenzioni, sia della partecipazione ad altri enti aventi scopi analoghi o connessi ai propri.

3.4. L'Associazione svolge inoltre attività di sensibilizzazione ed informazione del pubblico sui temi attinenti alle proprie finalità.

3.5. L'Associazione non può svolgere attività diverse da quelle sopra indicate ad eccezione di quelle ad esse connesse.

Art. 4 Soci

4.1. I soci dell'Associazione si distinguono in ordinari, onorari, istituzionali e sostenitori.

4.2. Sono soci ordinari le persone che intendono operare e hanno operato con elevata professionalità in qualità di liberi professionisti oppure presso aziende private, cooperative, amministrazione dello Stato, aziende ed enti pubblici o nelle rappresentanze associative nonché nell'ambito accademico e nelle associazioni di volontariato senior, aventi interessi nel campo della cooperazione allo sviluppo.

I requisiti richiesti per i soci sono:

4.2.1. possedere elevate capacità tecniche, manageriali ed adeguata esperienza;

4.2.2. essere disponibili a metterle al servizio della cooperazione internazionale e della solidarietà sociale;

4.2.3. essere in pensione o prossimi ad essa o avere una anzianità lavorativa almeno ventennale;

4.2.4. prestare opera a titolo gratuito e volontaristico sulla base di programmi liberamente concordati con l'Associazione

4.3. Sono soci onorari persone fisiche che per opere e/o finalità contribuiscono alla attività dell'Associazione; i criteri per il riconoscimento della qualifica di socio onorario sono definiti dal Consiglio Direttivo e ratificati dall'Assemblea.

4.4. Sono soci sostenitori le persone fisiche che si impegnano a versare una speciale quota associativa, il cui livello minimo è stabilito dal Consiglio Direttivo.

4.5. Le persone fisiche o giuridiche che desiderano diventare Soci presentano domanda impegnandosi ad uniformarsi ai principi di solidarietà che ispirano il presente Statuto, che deve essere accettato senza riserve, alle disposizioni impartite dagli organi sociali e a versare la quota associativa annuale.

Le quote sociali ed i contributi associativi sono intrasmissibili e non rivalutabili ed è espressamente fatto divieto della partecipazione temporanea all'associazione.

4.6. La qualifica di socio viene meno per:

4.6.1. recesso volontario, secondo le modalità stabilite dall'art. 6;

4.6.2. morte delle persone fisiche o estinzione delle persone giuridiche;

4.6.3. indegnità deliberata dal Consiglio Direttivo: il socio può opporsi alla delibera ricorrendo entro trenta giorni al Presidente;

4.6.4. mancato versamento della quota associativa entro l'assemblea in cui si approva il rendiconto di quell'anno, fatta constatare con delibera del Consiglio Direttivo.

Art. 5 Diritto di recesso

5.1. Ciascun socio può recedere dall'Associazione tramite comunicazione scritta.

5.2. Il recesso ha effetto immediato.

5.3. Gli aderenti di cui al precedente punto 5 possono recedere in qualsiasi momento.

Art. 6 Organi

Gli organi dell'Associazione sono:

- 1) l'Assemblea;
- 2) il Presidente;
- 3) il Consiglio Direttivo;
- 4) il Segretario
- 5) il Tesoriere

Tutte le cariche elettive sono gratuite, è ammesso il solo rimborso delle spese documentate.

Art. 7 Assemblea

7.1. L'Assemblea regolarmente costituita rappresenta l'universalità dei soci e le sue deliberazioni vincolano tutti i soci ancorché non intervenuti o dissenzienti.

7.2. L'Assemblea è presieduta dal Presidente o, in mancanza, da un componente del Consiglio Direttivo.

7.3. Hanno diritto ad intervenire all'Assemblea sia ordinaria che straordinaria e hanno diritto al voto i soci in regola con il pagamento della quota associativa entro i termini di cui al punto 4.7.4

7.4. Ogni socio ha diritto ad un voto. La partecipazione all'assemblea è fisica, o con sistemi di comunicazione audio-video a distanza, se adeguatamente predisposta.

7.5. L'Assemblea ordinaria si riunisce almeno una volta all'anno. L'Assemblea è convocata dal Presidente o, in caso di sua assenza, dal Consiglio Direttivo. La convocazione, che deve essere inviata via e-mail a tutti i soci ed aderenti ed esposta nella sede sociale almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'adunanza, deve contenere la data e l'ora della riunione, l'elenco delle materie da trattare nonché l'indicazione del giorno e dell'ora della seconda convocazione; i documenti utili alla discussione saranno allegati alla convocazione.

7.6. Compiti dell'Assemblea ordinaria sono:

7.6.1. eleggere i membri del Consiglio Direttivo, il Presidente, il Segretario ed il Tesoriere;

7.6.2. deliberare sui programmi dell'Associazione e approvare i bilanci consuntivi;

7.6.3. stabilire le quote dovute dai soci ordinari, istituzionali e sostenitori

7.6.4. deliberare in genere su ogni questione ad essa sottoposta dal Consiglio Direttivo.

7.7. L'Assemblea ordinaria è valida in prima convocazione se è presente almeno la metà dei soci e, in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei presenti; essa delibera con il voto favorevole della maggioranza dei soci presenti.

7.8. L'Assemblea in sede straordinaria può essere convocata dal Consiglio Direttivo, oppure su richiesta motivata di almeno un quinto degli associati: in questo secondo caso il Presidente deve provvedere alla convocazione entro 15 giorni dal ricevimento della richiesta e l'Assemblea deve essere tenuta entro 30 giorni dalla convocazione.

7.9. Per deliberare sulle richieste di modifica dello Statuto, sullo scioglimento dell'Associazione e sulla eventuale nomina di uno o più liquidatori, determinandone i poteri, è richiesta la convocazione di un'Assemblea straordinaria.

7.9.1. Per la modifica dello Statuto l'Assemblea straordinaria è valida in prima convocazione con la presenza di oltre due terzi dei soci e, in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei soci presenti. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza.

7.9.2. Per lo scioglimento dell'Associazione e per l'eventuale nomina dei liquidatori occorrerà il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

7.9.3. La delibera dell'Assemblea con la quale è stato deciso lo scioglimento dovrà essere portata a conoscenza di tutti gli associati.

7.9.4. L'Associazione prevede espressamente l'obbligo di devolvere il patrimonio dell'organizzazione, in caso di suo scioglimento per qualunque causa, ad altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n.662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Art. 8 Presidente

8.1. Il Presidente dura in carica tre anni e può essere rieletto per un massimo di 2 mandati consecutivi.

8.2. Al Presidente spetta la rappresentanza dell'Associazione.

8.3. Il Presidente attua la politica generale dell'Associazione, realizza quanto deliberato dagli organi statutari.

8.4. Il Presidente convoca e presiede le riunioni del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea.

8.5. Il Presidente al fine di meglio realizzare le attività sociali, può delegare o affidare ad un socio o aderente la gestione di una specifica attività;

8.6. In caso di assenza, di impedimento o di cessazione, le relative funzioni sono svolte dal Consigliere più anziano.

Art. 9 Consiglio Direttivo

9.1. Il Consiglio Direttivo è composto da 3 a 9 membri, dura in carica 3 anni ed i suoi membri possono essere rieletti per un massimo di 2 mandati consecutivi.

9.2. I Consiglieri subentrati scadono con quelli in carica.

9.3. Il Consiglio Direttivo si riunisce su convocazione del Presidente, o della maggioranza dei membri stessi; la convocazione va inviata per mail almeno 5 giorni prima della data fissata per la riunione. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza di voti e, in caso di parità, prevale il voto del Presidente o di chi, in sua assenza, presiede la riunione.

9.4. Spetta al Consiglio Direttivo:

9.4.1. curare l'applicazione dei deliberati dell'Assemblea, sovrintendendo agli indirizzi dell'Associazione e, su proposta del Presidente, deliberare in merito alla gestione organizzativa, amministrativa e finanziaria;

9.4.2. predisporre il bilancio preventivo ed il bilancio consuntivo della gestione da sottoporre all'Assemblea con propria relazione per l'approvazione;

9.4.3. deliberare sulle domande di ammissione dei soci e degli aderenti e sui casi di recesso, definire le modalità di pagamento delle quote e fare quanto altro necessario per la realizzazione delle finalità statutarie;

9.4.4. attribuire cariche ai suoi membri, nonché eventuali mandati particolari;

9.4.5. istituire sedi territoriali di cui al punto 1.2;

9.4.6. approvare la normativa delle sedi territoriali di cui al punto 1.2;

9.4.7. stabilire quali spese possano essere rimborsate ai volontari; con quali limiti e come documentarle.

Art. 10 Segretario

10.1. Il Segretario collabora con il Presidente all'attuazione di quanto deliberato dal Consiglio Direttivo in particolare per quanto attiene agli aspetti organizzativi.

10.2. E' responsabile: della tenuta ed dell'aggiornamento del registro dei soci, della redazione e della conservazione dei verbali delle riunioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo;

10.3. Provvede alla ordinaria amministrazione della Associazione in conformità agli indirizzi del Consiglio Direttivo.

10.4. Si occupa della comunicazione all'interno e all'esterno dell'associazione (es. newsletter, notiziario, ecc)

Art. 11 Tesoriere

11.1. Collabora con il Presidente all'attuazione di quanto deliberato dal Consiglio Direttivo in particolare per quanto attiene agli aspetti contabili.

11.2. Predisporre gli schemi del bilancio preventivo e consuntivo che sottopone al Consiglio Direttivo.

11.3. Provvede alla tenuta dei registri e della contabilità dell'Associazione nonché alla conservazione della documentazione relativa.

11.4. Conserva e gestisce la Tesoreria.

Art. 12 Esercizio finanziario

L'esercizio finanziario decorre dal 1 Gennaio e termina al 31 Dicembre di ogni anno. Il bilancio consuntivo deve essere predisposto dal Consiglio Direttivo e approvato dall'assemblea straordinaria entro il 30 Aprile di ogni anno.

Art. 13 Patrimonio

Il patrimonio dell'Associazione è costituito da beni mobili ed immobili che pervengono all'Associazione a qualsiasi titolo, da elargizioni o contributi da parte di Enti pubblici e privati o persone fisiche.

Le entrate dell'Associazione sono costituite da:

- a) quote associative;
- b) contributi dei privati;
- c) contributi dello Stato, di Enti o di Istituzioni Pubbliche finalizzati esclusivamente al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;
- d) contributi di Organismi Internazionali;
- e) rimborsi derivanti da convenzioni;
- f) entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali;
- g) donazioni e lasciti testamentari.
- h) dalla gestione dei beni che comunque divengono proprietà dell'associazione.
- i) dalle elargizioni del 5xmille
- j) altre similari, non espressamente definite

Art. 14 Gestione amministrativa e patrimonio

All'Associazione è fatto assoluto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, gli avanzi di gestione comunque denominati, nonché fondi, riserve e capitale, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura.

Le somme versate a titolo di quote sociali non sono rimborsabili in nessun caso. Le quote sociali sono intrasmissibili e non rivalutabili.

Art. 15 Scioglimento

Lo scioglimento dell'Associazione dovrà essere deliberato dall'Assemblea straordinaria dei Soci la quale nominerà uno o più Liquidatori, determinandone i poteri.

Art. 16 Devoluzione del patrimonio

In caso di scioglimento, cessazione ovvero estinzione, l'Associazione ha l'obbligo di devolvere i beni che residuano dopo l'esaurimento della liquidazione ad altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale operanti in identico o analogo settore, sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Art. 17 Disposizioni Finali

Per quanto non previsto dal presente Statuto e dai regolamenti interni si fa riferimento alle disposizioni di legge in materia.
